

INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO D'INVESTIMENTO ASSICURATIVO, CONFORMI A QUANTO PREVISTO DALL'ALLEGATO 4 - BIS AL REGOLAMENTO IVASS N. 40/2018

Il distributore ha l'obbligo di consegnare o trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto assicurativo, il presente documento, che contiene notizie sul modello e l'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite.

NOME: Paolo

COGNOME: Zanotti

NUMERO DI ISCRIZIONE AL R.U.I.: A000001737

Iscritto nella Sezione A/B in veste di Responsabile dell'attività di distribuzione assicurativa (di seguito "Intermediario") della Società Assigest s.a.s. di Zanotti Paolo e C., iscritta al R.U.I. con il numero A000187804, (di seguito "Società")

PARTE I – INTERMEDIARI ASSICURATIVI

SEZIONE I - Informazioni sul modello di distribuzione

La Società agisce per conto di più Imprese; con riferimento al contratto distribuito, l'Impresa rappresentata è la Società Italiana Assicurazioni S.p.A..

SEZIONE II - Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

a) Con riferimento al contratto distribuito, la Società, nella persona dell'Intermediario, fornisce:

- 1) una consulenza obbligatoria e gratuita ai sensi dell'art. 121-septies del codice;
- 2) una consulenza ai sensi dell'art. 119-ter, comma 3, del Codice, attraverso l'analisi delle informazioni rilasciate mediante la compilazione del questionario per la valutazione dell'appropriatezza e dell'adeguatezza del prodotto d'investimento assicurativo proposto.

b) La Società, nella persona dell'Intermediario, fornirà al contraente una valutazione periodica dell'adeguatezza dei prodotti di investimento assicurativi consigliati al contraente medesimo.

c) Con riferimento al contratto distribuito, l'Intermediario e la Società non sono soggetti ad obblighi contrattuali che impongano loro di offrire esclusivamente contratti di una o più Compagnie.

Fatto salvo l'articolo 68-ter, comma 6, del Reg. Ivass n. 40/2018, attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiave per il prodotto di investimento di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e i documenti informativi di cui all'art. 185 del Codice, vengono fornite:

- in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, con l'illustrazione delle caratteristiche, della durata, dei costi e dei limiti della copertura nonché ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata;
- indicazioni sulle strategie di investimento proposte, inclusi opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati ai prodotti d'investimento assicurativi proposti o a determinate strategie di investimento proposte.

SEZIONE III – Informazioni relative alle remunerazioni e agli incentivi (ai sensi dell'art. 57 del Reg. IVASS n. 40/2018)

Con riferimento al contratto distribuito, la Società può ricevere corrispettivi inclusi nel premio assicurativo e ulteriori benefici e vantaggi economici (anche di natura non finanziaria) che possono essere riconosciuti separatamente rispetto ai suddetti corrispettivi, anche per l'attività complessiva di distribuzione.

Per quanto riguarda i corrispettivi inclusi nel premio assicurativo, si evidenzia che:

- una quota parte degli stessi può essere determinata da un'aliquota applicata al premio versato alla sottoscrizione del contratto e all'incasso dei premi successivi programmati;
- una quota parte può essere determinata da un'aliquota applicata ai premi versati, in caso di permanenza degli stessi in portafoglio.

Con riferimento a detti corrispettivi, vengono di seguito indicati gli importi minimi e massimi, percepiti annualmente dalla Società, espressi in valore percentuale rispetto al premio versato alla sottoscrizione del contratto e agli eventuali premi versati successivamente per tale contratto.

- Minimo: 0%.
- Massimo: 10%.

Relativamente agli eventuali ulteriori benefici e vantaggi economici, anche di natura non monetaria, si evidenzia che gli stessi:

- possono essere determinati in funzione del raggiungimento di obiettivi e parametri quantitativi e qualitativi relativi all'attività della Società;
- possono non essere già noti alla Società, con riferimento alle condizioni e alla misura del loro riconoscimento;
- sono a carico della Compagnia e non incidono ulteriormente sul premio e sulle prestazioni del contratto.

Attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiave per il prodotto di investimento di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e i documenti informativi di cui all'art. 185 del Codice, vengono forniti gli importi relativi a costi e a oneri del prodotto d'investimento assicurativo.

SEZIONE IV – Informazioni sul pagamento dei premi

I premi pagati dal contraente all'Intermediario o alla Società e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle Imprese, se regolati per il tramite dell'Intermediario o della Società, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'Intermediario stesso.

Le modalità di pagamento dei premi ammesse sono le seguenti:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'Impresa di assicurazione oppure all'Intermediario o alla Società, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1.